

COMUNE di GIGNESE
Provincia di Verbania

ORIGINALE

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale n. 26 del 7/06/2012.

OGGETTO:

LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' - CONVENZIONE CON TRIBUNALE DI VERBANIA.

L'anno duemiladodici addì sette del mese di giugno alle ore 12 e minuti 30 nella sala delle adunanze, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
D'ONOFRIO GIUSEPPE	SINDACO	X	
DELLA TORRE FRANCESCO	CONSIGLIERE di magg.	X	
TITONE VINCENZO	CONSIGLIERE di magg.	X	
TOZZI NICOLETTA	CONSIGLIERE di magg.	X	
LILLA DANIELA	CONSIGLIERE di magg.	X	
Totale		5	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. CARMENI AGOSTINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. D'ONOFRIO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'Avvocato "Paola BARANI", con Studio in Via Gavinana n.6 a Busto Arsizio 21052 (VA), per conto di un Suo cliente, cittadino residente in Gignese, ha chiesto la disponibilità del Comune di aderire alla "Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt.54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n.274 e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001";
- che tale richiesta è motivata dal fatto di poter far scontare la pena del suo cliente ai sensi di detta Convenzione così come stabilito dal Tribunale di Verbania;

Considerato che la stipula di tale Convenzione:

- è obbligatoria per dar corso alla specifica richiesta ma sarà valida anche per il futuro;
- non vincola il Comune ad aderire alla richiesta dell'Avvocato;
- permette di avere lavoratori, sebbene con limiti numerici, funzionali e di orario, senza alcun costo a carico del Comune, ovvero solo quelli inerenti gli obblighi assicurativi (Inail) ed in materia di sicurezza sul lavoro;

Vista la bozza di Convenzione ricevuta dal Tribunale di Verbania, qui Allegata quale parte integrante e sostanziale della presente;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

Acquisito, ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, sotto il profilo della regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese nei modi di legge;

DELIBERA

1. di aderire approvare la bozza di "Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt.54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n.274 e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001", qui allegata per farne parte integrante e sostanziale della presente;
2. di demandare al Responsabile del servizio amministrativo il compimento di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione finalizzati alla stipula della medesima;
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione dei presenti, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N.274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

- che, a norma dell'art.54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n.274, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art.2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art.1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato Decreto legislativo;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Massimo TERZI, Presidente del Tribunale di Verbania, giusta la delega di cui in premessa

E

Il Comune di Gignese, nella persona del dirigente del Sindaco pro-tempore Dott. Giuseppe D'ONOFRIO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Il Comune di Gignese consente che n.2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Gignese specifica che presso le sue strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha per oggetto le seguenti prestazioni: manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria di edifici comunali, del verde pubblico, servizi di pubblica utilità secondo le indicazioni di volta in volta ricevute compreso il lavoro d'ufficio;

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

Il Comune di Gignese, nel consentire alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nel Sindaco pro-tempore, ovvero nel Responsabile del Servizio cui il lavoro svolto appartiene, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni. Il Comune di Gignese si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventi, integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Gignese si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità

fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. Il Comune di Gignese si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

È fatto divieto al Comune di Gignese di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico del Comune di Gignese l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione od inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art.8

La presente Convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa. Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL COMUNE DI GIGNESE

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
D'ONOFRIO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
CARMENI AGOSTINO

=====

Si attesta:

- ☐ la copertura finanziaria (art.153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ la regolarità contabile/tecnica (art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile

x la regolarità tecnica (art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000),

Il Responsabile
CARMENI AGOSTINO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito nel sito web: www.comune.gignese.vb.it per 15 giorni consecutivi (art.32 Legge 69/2009 e s.m.i.) a partire dal 30.08.2012

Il Segretario Comunale
CARMENI AGOSTINO

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Esecutiva in data 07.06.2012

perchè:

- x dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale
CARMENI AGOSTINO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 7/06/2012.
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' - CONVENZIONE CON TRIBUNALE DI VERBANIA.